

DELIBERA N. 95/06/CSP

**Esposto de “La Rosa nel pugno” nei confronti della
società Rai -Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittenti per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale “Rai Uno” e “Rai Due”) per la presunta violazione
dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 6 della
deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 22 marzo 2006
(“Tg1” e “Tg2”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 24 maggio 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5;

VISTO il provvedimento recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 maggio 2006”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 22 marzo 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006;

VISTA la propria delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione del Presidente e dell’Assemblea della Regione Sicilia e per le elezioni provinciali e comunali indette per i giorni 28 e 29 maggio 2006”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006;

VISTO l’esposto a firma degli onorevoli Emma Bonino e Marco Pannella in qualità di membri della Segreteria nazionale de “La Rosa nel Pugno” pervenuto in data 22 maggio 2006 (prot. n. 0021903), con il quale si chiede di accertare la presunta

violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 22 marzo 2006, in materia di elezioni regionali, provinciali e comunali, da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., verificatasi nel periodo compreso tra l'11 aprile e il 18 maggio 2006, per non aver assicurato la più ampia informazione sui soggetti e sui temi della competizione elettorale in corso, per non aver garantito la parità di trattamento, la completezza, l'obiettività, l'apertura alle diverse forze politiche e l'imparzialità dell'informazione nei confronti del soggetto politico esponente nel corso delle varie edizioni giornaliere del "Tg1", in onda su "*Rai Uno*", determinando situazioni di vantaggio per alcune delle liste concorrenti.. In particolare, la pretesa lesione del diritto della Lista denunciante sarebbe conseguita dai seguenti fatti:

- tra l'11 aprile e il 18 maggio 2006, la Rai S.p.A. ha trasmesso 74 edizioni principali del "Tg1", durante i quali gli interventi in voce dei politici sono stati 402, con un tempo di parola complessivamente dedicato ad esponenti politici pari a 2 ore, 29 minuti e 30 secondi. La lista denunciante è intervenuta in voce per 5 volte, con un tempo di parola pari a 51 secondi, che corrisponde allo 0,57% del tempo totale riservato alle liste che parteciperanno alle prossime elezioni amministrative;
- in particolare, quanto alle liste concorrenti il "Tg1" ha dedicato un tempo differente e precisamente il 21,05% a Forza Italia, il 9,67% ad Alleanza Nazionale, il 12,91% all'Ulivo, il 10,03% a Rifondazione Comunista, il 6,45% all'UDC, il 4,01% ai Democratici di Sinistra, il 3,55% alla Margherita, l'1,97% ai Popolari Udeur, il 2,46% alla Lega Nord;
- nel periodo considerato, gli esponenti de "La Rosa nel Pugno", nonostante le numerose posizioni ed iniziative politiche assunte anche a proposito di temi politici di grande attualità, non hanno avuto spazi di intervista sufficienti per illustrare i temi posti a base del loro programma elettorale;

VISTO l'esposto a firma dell'onorevole Marco Beltrandi e del senatore Gerardo Labellarte in qualità responsabili dell'informazione de "La Rosa nel Pugno" pervenuto in data 22 maggio 2006 (prot. n. 0021899), con il quale si chiede di accertare la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 22 marzo 2006, in materia di elezioni regionali, provinciali e comunali, da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., verificatasi nel periodo compreso tra l'11 aprile e il 18 maggio 2006, per non aver assicurato la più ampia informazione sui soggetti e sui temi della competizione elettorale in corso, per non aver garantito la parità di trattamento, la completezza, l'obiettività, l'apertura alle diverse forze politiche e l'imparzialità dell'informazione nei confronti del soggetto politico esponente nel corso delle varie edizioni giornaliere del "Tg2", in onda su "*Rai Due*", determinando situazioni di vantaggio per alcune delle liste concorrenti. In particolare, la pretesa lesione del diritto della lista denunciante sarebbe conseguita dai seguenti fatti:

- tra l'11 aprile e il 18 maggio 2006, la Rai S.p.A. ha trasmesso 74 edizioni principali del "Tg2", durante i quali gli interventi in voce dei politici sono stati 306, con un tempo di parola complessivamente dedicato ad esponenti politici pari a 1 ora e 30 minuti. La lista denunciante è intervenuta in voce per 5 volte, con un tempo di parola pari a 1 minuto e 14 secondi, che corrisponde all'1,36% del tempo totale riservato alle liste che parteciperanno alle prossime elezioni amministrative;
- in particolare, quanto alle liste concorrenti, il "Tg2" ha dedicato un tempo differente e precisamente il 16,62% a Forza Italia, l'11,18% ad Alleanza Nazionale, l'11,15% all'Ulivo, il 10,23% a Rifondazione Comunista, il 7,09% all'UDC, il 5,58% ai Democratici di Sinistra, il 4,77% alla Margherita, il 3,21% alla Lega Nord;
- nel periodo considerato, gli esponenti de "La Rosa nel Pugno", nonostante le numerose posizioni ed iniziative politiche assunte anche a proposito di temi politici di grande attualità, non hanno avuto spazi di intervista sufficienti per illustrare i temi posti a base del loro programma elettorale;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione agli esposti della lista denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (nota in data 22 maggio 2006, prot. n. 0021932), pervenute in data 23 maggio 2006 (prot. n. 0022317), nelle quali la concessionaria del servizio pubblico, oltre che eccepire l'incompetenza del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi, l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria e l'inammissibilità delle denunce per tardività, rileva in particolare, quanto ai telegiornali in questione, quanto segue:

- i criteri (di carattere matematico) stabiliti per i programmi di comunicazione politica non si applicano ai programmi di informazione disciplinati – nei periodi elettorali – dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000 e dall'articolo 6 del provvedimento 22 marzo 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
- dai dati forniti alla Rai S.p.A. dall'Osservatorio di Pavia, concernenti anche i notiziari regionali, si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dalla denunciante, nel periodo considerato i telegiornali della Rai S.p.A. hanno dato adeguata notizia delle iniziative assunte da "La Rosa nel Pugno" e delle tematiche affrontate dagli esponenti di tale soggetto politico;
- stante la netta distinzione tra informazione e comunicazione politica, la valutazione in merito alla rilevanza giornalistica di un determinato evento è rimessa all'insindacabile apprezzamento dei giornalisti, alla cui autonomia è rimessa ogni decisione in proposito;
- nelle denunce si omette di considerare il dato relativo alla presenza della lista esponente nelle rubriche delle testate giornalistiche e nel complesso dei programmi di approfondimento informativo;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente con riferimento al secondo periodo della campagna elettorale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 22 marzo 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in quanto risulta aver presentato liste di candidati in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni per l'Assemblea regionale siciliana, per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia;

CONSIDERATO che alla stregua dell'articolo 6, comma 1, della citata deliberazione 22 marzo 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i programmi di informazione *“si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche”* e che, in base al successivo comma 3, *“nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio”*;

CONSIDERATO che i telegiornali “Tg1” e “Tg2” oggetto dell'esposto, ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo dell'informazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, trasmessi dall'ISIMM Ricerche relativamente alle edizioni principali dei telegiornali “Tg1” e “Tg2” nel periodo dall'11 aprile al 19 maggio 2006, risulta che:

a) Tg1

su un tempo di parola complessivamente assegnato ai soggetti politici pari ad un'ora, ventidue minuti primi e cinquantatre secondi è stato assegnato alle liste concorrenti citate nell'esposto il seguente tempo: Forza Italia 27 minuti e 41 secondi pari al 21,76%, Alleanza Nazionale 14 minuti e 39 secondi, pari a 11,51%, UDC 9 minuti e 39 secondi pari a 7,58 %, Lega Nord 4 minuti e 14 secondi pari a 3,33%, Ulivo 47 secondi pari a 0,62%, Margherita 12 minuti pari a 9,43%, Democratici di Sinistra 16 minuti e 3 secondi pari a 12,61%, Rifondazione comunista 8 minuti e 1

secondo pari a 6,3%; alla lista ricorrente è stato assegnato un tempo di parola pari a 1 minuto e 1 secondo (0,8%);

b) Tg2

su un tempo di parola complessivamente assegnato ai soggetti politici pari ad un'ora, ventidue minuti primi e cinquantatre secondi è stato assegnato alle liste concorrenti citate nell'esposto il seguente tempo: Forza Italia 14 minuti e tre secondi pari al 16,95%, Alleanza Nazionale 10 minuti e 55 secondi, pari a 13,17%, UDC 6 minuti pari a 7,24%, Lega Nord 3 minuti e 14 secondi pari a 3,9%, Ulivo 33 secondi pari a 0,66%, Margherita 5 minuti e 53 secondi pari a 7,1%, Democratici di Sinistra 9 minuti e 7 secondi pari a 11%, Rifondazione comunista 6 minuti e 54 secondi pari a 8,32%; alla lista ricorrente è stato assegnato un tempo di parola rispetto ai soggetti politici pari a 1 minuto e 16 secondi (1,53%);

CONSIDERATO che, dai dati illustrati relativi al periodo di riferimento, emerge una ripartizione dei tempi di parola diversificati tra le liste concorrenti alle elezioni amministrative;

CONSIDERATO, per l'effetto, che alla lista ricorrente sono stati assegnati spazi inferiori a quelli attribuiti alle liste considerate nell'esposto e che tale esiguità del tempo attribuito non ha consentito la completa rappresentazione dei temi principali del suo programma elettorale;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari su temi relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, in particolare con riferimento alla competizione per le elezioni amministrative, tra le liste che hanno presentato candidati in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni per l'Assemblea regionale siciliana, per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia;

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nei notiziari "Tg1" e "Tg2" relativi al periodo considerato, nei confronti della lista denunciante, adeguata informazione sui temi della campagna elettorale, tali da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 22 marzo 2006, ed, in particolare, della parità di accesso tra le liste

concorrenti in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell'informazione;

RITENUTO, per l'effetto di quanto sopra, di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, della citata deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

VISTI l'articolo 10, commi 1 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 25, commi 1 e 15, della delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., esercente le emittenti televisive in ambito nazionale "*Rai Uno*" e "*Rai Due*", con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 14, di:

1. trasmettere nei notiziari "Tg1" e "Tg2", nella fascia oraria relativa ad una delle due edizioni principali ed entro il termine di chiusura della campagna elettorale, servizi di informazione con la partecipazione del soggetto politico denunciante "*La Rosa nel Pugno*", al fine di garantire la parità di trattamento, l'apertura alle diverse forze politiche e l'imparzialità dell'informazione tra le liste concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento;
2. dare comunicazione dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - All'attenzione del direttore dott.ssa Laura Aria, Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n.081/7507550;

La presente delibera è notificata alla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed a "*La Rosa nel Pugno*" in qualità di soggetto politico esponente ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine

per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 24 maggio 2006

IL PRESIDENTE f.f.
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti